

Indicazioni operative per attivare le “Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19” Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

La norma in oggetto ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti misure:

- a) moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all'art. 56;
- b) nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art. 49. (seguirà approfondimento.)

In relazione a quanto sopra, vi forniamo alcune prime indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con specifiche [FAQ](#) del 22 marzo 2020, elaborate anche in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dall'ABI.

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

1. Le misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà

delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Inoltre, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020, **si precisa che:**

- per "elementi accessori" si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
-
- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità; - il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

2. I soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, **sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** (tra cui i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere **in bonis**, vale a dire - come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso - che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

3. Modalità di accesso alle misure (art. 56, comma 3)

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Consigliamo di consultare anche il link <https://www.confindustriafirenze.it/accesso-al-credito-gestione-da-remoto-delle-pratiche-bancarie/> in cui sono riportate importanti informazioni circa le modalità di contatto dei singoli istituti.

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto-dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **sono tenuti ad accettare** le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, **è opportuno** che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le **opzioni migliori**, tenuto conto che nel decreto-legge in discorso **sono previste** anche **altre importanti** misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI – che sarà oggetto di successivo approfondimento – e che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Proprio con riguardo a questo ultimo punto il consiglio è di attendere qualche giorno prima di attivare strumenti/ prodotti finanziari per ottenere finanza nuova e incrementale rispetto ai fidi posseduti prima del 18 marzo 2020. Dato che le opportunità di sostegno previste dall'art 49 del DL 18 hanno la necessità di essere supportate da pubblicazioni ministeriali che prevedano condizioni e modalità operative, sarebbe auspicabile che le imprese in prima battuta comunicassero la richiesta di attivazione della moratoria e attendessero la messa a disposizione degli altri strumenti finanziari, il cui perfezionamento è atteso in questi giorni.